

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1367 del 23/03/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI - EVENTO POTENZIALMENTE CONTAMINANTE IN AREA DI RIDOTTE DIMENSIONI ALL'INTERNO DEL FOSSO DI GUARDIA ADIACENTE ALLA SCARPATA STRADALE FACENTE PARTE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI FAENZA E POSTA AL TERMINA DELLA VIA RENACCIO. NOTIFICATORE (EX ART. 245): ASTRA S. CONS. A R.L. PER CONTO DEL SETTORE LLPP DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1401 del 23/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI - EVENTO POTENZIALMENTE CONTAMINANTE IN AREA DI RIDOTTE DIMENSIONI ALL'INTERNO DEL FOSSO DI GUARDIA ADIACENTE ALLA SCARPATA STRADALE FACENTE PARTE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI FAENZA E POSTA AL TERMINA DELLA VIA RENACCIO.
NOTIFICATORE (EX ART. 245): ASTRA S. CONS. A R.L. PER CONTO DEL SETTORE LLPP DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

LA DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/15, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/16 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti con PG/2019/114556 del 19/07/2019 la Società Astra S. cons. a r.l. notificava - in qualità di "*soggetto non responsabile*" (ai sensi dell'art. 245) - una potenziale contaminazione nel sito di cui all'oggetto, di proprietà del Comune di Faenza, mediante trasmissione del modulo M di cui alla DGR n. 2218/2015 (ex art. 249, per aree di ridotte dimensioni);
- con nota PG/2019/116560 del 24/07/2019 questo SAC comunicava l'attivazione di due procedimenti paralleli ma distinti (procedimento ex art. 249 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, procedimento ex art. 245 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione). L'avvio formale del procedimento ex art. 245 aveva PG/2019/116571 del 24/07/20219;
- con nota PG/2019/120031 del 30/07/2019 la Società Astra S. cons. a r.l. comunicava che:
 - ✓ le attività di Messa in Sicurezza d'Emergenza (MiSE) sino a quel momento eseguite su incarico del Comune erano da considerarsi temporanee e necessitanti di monitoraggio/manutenzione nel tempo;
 - ✓ era stata rilevata (durante le attività di scavo e indagine) la presenza di una tubazione di natura cementizia (compatibile per dimensione e direzione con la via di ingresso della contaminazione riscontrata nel fosso);
- con nota PG/2019/124325 del 07/08/2019 questo SAC comunicava che - a seguito delle attività di indagine sulla provenienza della potenziale contaminazione (che pareva coincidere potenzialmente con l'attigua proprietà privata) - la stessa proprietà privata, citata nel verbale di sopralluogo ARPAE ST, sarebbe stata coinvolta nel procedimento ex art. 245 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione;
- con nota acquisita agli atti con PG/2019/126253 del 09/08/2019 i Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana, comproprietari dell'area prospiciente al punto di fuoriuscita di prodotto idrocarburico, provvedevano a:
 - ✓ trasmettere il modulo M (rif.DGR 2218/2015), qualificandosi "*presunti responsabili*" della potenziale contaminazione;
 - ✓ dichiarare di volersi attivare spontaneamente per la messa in sicurezza e ripristino ambientale del fossato medesimo e dell'area demaniale di intorno che risultasse contaminata da tale prodotto, ritenendo che vi fosse una possibile correlazione tra l'evento di fuoriuscita di prodotto idrocarburico e la passata gestione del sito (vendita olio combustibile);
 - ✓ comunicare di aver già posto in atto le prime azioni necessarie finalizzate ad impedire l'allargarsi della contaminazione, mediante l'apposizione di un ampio quantitativo di prodotto assorbente e sabbia, Specificavano, inoltre, che il fosso risultava privo di apporti idrici e che il prodotto idrocarburico, estremamente denso, risultava avere impattato un'area nel complesso valutabile in circa 50 mq;
 - ✓ dichiarare di voler procedere alla rimozione della contaminazione (mediante scavo meccanico) e al campionamento dei terreni a verifica dell'efficacia delle attività svolte, trasmettendo tutte le risultanze agli Enti competenti nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.

A seguito delle azioni di ripristino del fossato e in base alle evidenze emerse avrebbero provveduto a svolgere un'indagine internamente all'area di proprietà (attualmente utilizzata da affittuario come deposito per la vendita di materiali edili) al fine di verificare la possibile origine

della perdita del contaminante ritrovato nel fosso, attualmente non nota. Degli esiti di tale indagine avrebbero informato in tempi brevi gli Enti competenti;

- con nota acquisita con PG/2020/5576 del 15/01/2020 la Società Astra S. cons. a r.l. – in nome e per conto dei Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana (comproprietari dell'area prospiciente al punto di reperimento dell'olio) - informava (allegando relazione tecnica e modulo M di autocertificazione ai sensi della DGR 2218/2015) che si erano concluse le attività di messa in sicurezza del fosso presso via Renaccio e che le risultanze dei campionamenti e delle analisi svolte sui terreni avevano permesso di verificare il rispetto delle CSC previste per l'area ed il conseguente corretto ripristino delle condizioni ambientali del sito;
- con nota PG/2020/16883 del 03/02/2020 questo SAC prendeva atto che:
 - ✓ il tratto di fossato coinvolto risultava ripristinato alle condizioni antecedenti l'evento;
 - ✓ i comproprietari Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana avrebbero eseguito ulteriori indagini finalizzate alla verifica della provenienza della contaminazione e dello stato generale dell'area (consistenti nella realizzazione di n. 2 trincee di scavo, parallelamente alla tubazione già individuata come via di accesso del prodotto) con le finalità di:
 - a) verificare l'integrità della tubazione lungo l'intero tratto di area a fondo naturale esterna alla proprietà dei Sigg. Samorè e Rontini;
 - b) verificare l'assenza di ulteriori sorgenti di contaminazione secondaria nella medesima area e poter pertanto confermare l'effettiva impossibilità di ulteriore afflusso di prodotto idrocarburico nel fosso.

Contestualmente richiedeva che gli esiti delle predette attività venissero trasmessi agli Enti competenti entro il 29/02/2020;

- con nota PG/2020/34612 del 03/03/2020 la Società Astra S. cons. a r.l. – in nome e per conto dei comproprietari Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana – trasmetteva la relazione descrittiva delle attività di indagine condotte in data 05/02/2020 – in presenza dei tecnici di ARPAE ST, Distretto di Faenza e Bassa Romagna – sia per l'individuazione e messa a nudo della tubazione (risultata percorso di ingresso della potenziale contaminazione nel prospiciente fosso di guardia) che per la verifica della posizione della cisterna interrata all'interno del Sito.

Sulla base delle evidenze visive ed analitiche la Società dava atto che:

- ✓ il sito di proprietà dei Sigg. Samorè e Rontini risulta essere posto in sicurezza, essendo stata rimossa la contaminazione pregressa all'interno del fosso esterno ed essendo state attuate le misure necessarie ad impedire ulteriore perdita di prodotto contaminante;
- ✓ la cisterna, ad oggi individuabile come più probabile sorgente primaria della contaminazione rilevata nel fosso, è ubicata sotto le mura del capannone oggi utilizzato nell'esercizio economico di rivendita materiali edili esercitato nel sito; non risulta pertanto rimovibile né bonificabile se non tramite la demolizione di buona parte del fabbricato e l'interruzione dell'attività del sito.

Pertanto la Società Astra S. cons. a r.l. – in nome e per conto dei comproprietari Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana – nell'ottica di mantenere e garantire le condizioni di messa in sicurezza attuali e contestualmente consentire la prosecuzione dell'attività economica in essere - proponeva:

- 1) il mantenimento, in capo alla proprietà del sito (Sigg. Samorè e Rontini), della messa in sicurezza del sito mediante:
 - x verifica ad ogni evento meteorico, e comunque ogni 30 giorni, della condizione del fosso di guardia esterno al sito e contestuale verifica della tenuta del tappo cementizio di chiusura, nonché ripristino di quest'ultimo nel caso di verifica di suo ammaloramento;
 - x mantenimento di un apposito registro su cui annotare gli esiti delle verifiche, con corredo di apposito report fotografico delle singole ispezioni, da rendere disponibile per eventuali controlli negli uffici presenti in sito;

- 2) in caso di evidenze, seppure ad oggi non preventivabili, di contaminazioni all'interno del fosso o dei terreni circostanti o di qualunque altro segnale di contaminazione idrocarburica, si provvederà a porre immediatamente in essere le azioni di ripristino, notificando immediatamente quanto riscontrato agli Enti di Controllo (Arpa Emilia Romagna, Comune di Faenza, AUSL della Romagna); nel contempo si effettuerà un nuovo esame delle condizioni del sito e si definiranno le necessarie azioni da porre in atto, in maniera concordata con codesti Enti di Controllo;
- 3) esecuzione della definitiva bonifica e dismissione della cisterna qualora vengano meno le condizioni che attualmente ne costituiscono ostacolo ed impedimento insuperabile (es. demolizione capannone sovrastante, etc.);

RITENUTO che le predette misure possano intendersi quali misure di prevenzione ex art. 240 c. 1 lett. i) del D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sopracitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- secondo quanto riportato nel modulo M trasmesso dai comproprietari dell'area Sigg. Samorè e Rontini, gli stessi si qualificavano "*presunti responsabili*" della potenziale contaminazione, già ipotizzando che la situazione di potenziale contaminazione occorsa potesse essere correlabile con la presenza di una vecchia cisterna interrata in disuso (circostanza confermata dalle ulteriori indagini eseguite);

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (TAR Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"*id quod plerumque*

accidit'", che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

- la PA può imporre l'obbligo di bonifica solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, accertando il nesso causale esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%) (TAR Emilia Romagna, n. 125 del 15/02/17);
- è infatti sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è in altre parole sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al 50% (Consiglio di Stato - Sentenza n. 5761 del 08/10/18);

RITENUTO che alla luce delle valutazioni istruttorie svolte - secondo la regola probatoria del "più probabile che non" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) - si possa individuare per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza, con ragionevole certezza, la responsabilità della potenziale contaminazione in capo ai comproprietari Sigg. Samorè Felice e Rontini Viviana, i quali hanno già proposto di mettere in campo alcune misure di prevenzione;

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - come riportato nel modulo M rif. PG/2019/126253 del 09/08/2019 - i comproprietari dell'area Sigg. Samorè e Rontini si erano qualificati "*presunti responsabili*" della potenziale contaminazione riscontrata nell'area in oggetto emarginata. Le circostanze per cui la predetta potenziale contaminazione riscontrata nel tratto di fosso potesse essere correlabile con la presenza di una vecchia cisterna interrata in disuso all'interno della proprietà dei Sigg. Samorè e Rontini - dapprima presunte - venivano confermate dagli esiti delle ulteriori indagini eseguite nel mese di febbraio 2020.
2. DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è già stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come già ribadito anche con nota ns. PG/2020/16883 del 03/02/2020.
3. DI DARE ATTO che i comproprietari Sigg. Samorè e Rontini - nell'ottica di mantenere e garantire le condizioni di messa in sicurezza attuali e contestualmente consentire la prosecuzione dell'attività economica in essere - si sono impegnati ad eseguire le seguenti "*misure di prevenzione*" (ex art. 240 c. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 152/06 e smi):
 - a) il mantenimento della messa in sicurezza del sito mediante:
 - 1) verifica ad ogni evento meteorico, e comunque ogni 30 giorni, della condizione del fosso di guardia esterno al sito e contestuale verifica della tenuta del tappo cementizio di chiusura, nonché ripristino di quest'ultimo nel caso di verifica di suo ammaloramento;
 - 2) mantenimento di un apposito registro su cui annotare gli esiti delle verifiche, con corredo di apposito report fotografico delle singole ispezioni, da rendere disponibile per eventuali controlli negli uffici presenti in sito;
 - b) notifica agli Enti competenti (Arpa, Comune di Faenza, AUSL della Romagna) entro 48/72 ore dalla rilevazione di eventuali evidenze - seppure ad oggi non preventivabili - di potenziali contaminazioni all'interno del fosso o dei terreni circostanti o di qualunque altro segnale di potenziale contaminazione idrocarburica, con messa in campo immediata delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza e ripristino; nel contempo i comproprietari effettueranno un nuovo esame delle condizioni del sito e definiranno le necessarie azioni da porre in atto, in maniera concordata con i predetti Enti;

- c) esecuzione della definitiva bonifica e dismissione della cisterna qualora vengano meno le condizioni che attualmente ne costituiscono ostacolo ed impedimento insuperabile (es. demolizione capannone sovrastante, etc.).
4. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi e a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

5. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.